



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Pomarance (PI)
ARPAT – Settore VIA /VAS
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: [GEA: 4352] D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per interventi di messa in sicurezza del versante da eseguirsi presso la centrale geotermica di “Valle Secolo”, nel Comune di Pomarance (PI). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 20/02/2025, protocollo regionale n. 0122029, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

La centrale geotermica in oggetto ricade alla lettera v) dell'allegato III alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

L'impianto in oggetto non è mai stato sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La concessione di coltivazione “Larderello”, interessante la provincia di Pisa e quella di Siena, è stata conferita con D.M. del 07/03/1994 alla società Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.).

L'impianto è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

La Centrale Geotermica di “Valle Secolo”, adibita alla produzione di energia geotermica, è situata nel Comune di Pomarance (PI).

L'intervento previsto dal progetto in esame ha lo scopo di stabilizzare un movimento franoso che ha prodotto alcuni dissesti minori sul muro di sostegno che contiene il versante, nonché il dissesto della pavimentazione del piazzale della centrale, per una fascia di circa 5-10 m a valle del muro stesso.

Progetto di modifica previsto



Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, allo scopo di consolidare la porzione di cinematiso franoso in corrispondenza del versante est del piazzale superiore della Centrale geotermica di Valle Secolo, garantendone la stabilità e la funzionalità a lungo termine.

L'intervento principale consiste nella realizzazione di una paratia di pali in c.a. di diametro 80 cm, con un ordine di tiranti in sommità. La paratia è divisa in n.3 tratti:

- Tratto 1: paratia Tipo 1, con interasse tra i pali 1.1 m e lunghezza della paratia, compreso il cordolo sommitale, pari a 27 m;

- Tratto 2a e Tratto 2b: paratia Tipo 2, con interasse tra i pali 1.3 m e lunghezza della paratia, compreso il cordolo sommitale, pari a 24 m.

E' inoltre prevista la realizzazione di canalette per la regimazione delle acque di versante nell'immediata adiacenza delle opere, nonché la risistemazione delle pavimentazioni ammalorate all'interno del piazzale della centrale.

Le lavorazioni previste seguiranno il seguente programma:

1. realizzazione sistema di monitoraggio;
2. scotico, tracciamento delle opere e realizzazione della pista di lavoro per la realizzazione della palificata;
3. scavo di sbancamento fino al piano di lavoro per l'esecuzione dei pali;
4. esecuzione dei pali;
5. esecuzione dei tiranti e dei dreni suborizzontali;
6. esecuzione del cordolo di testa della palificata;
7. collaudo e messa in opera dei tiranti secondo il pretiro di progetto;
8. realizzazione della canale di raccolta dei dreni e delle altre canalette di raccolta;
9. risistemazione e rinverdimento del versante a monte e a valle della palificata;
10. risistemazione della pavimentazione del piazzale.

Gli interventi descritti si svilupperanno in gran parte in aree che non sono di disturbo all'esercizio della centrale stessa. Le lavorazioni potenzialmente interferenti con la disponibilità delle aree sono anch'esse marginali, in considerazione delle aree interessate, e sono riferibili alla sola attività di ripristino delle pavimentazioni nella fascia est del piazzale oggetto di dissesto. Tale attività richiederà tempi minimi nell'ordine di 4-5 settimane, per cui si potrà mettere in atto una sequenza ed una tempistica tale da minimizzare gli impatti sull'esercizio della centrale stessa. La durata complessiva dei lavori può essere stimata in 12-18 mesi.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell' all. IV al medesimo decreto.

- Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che gli interventi in oggetto non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche a cui il vapore viene inviato, in quanto mirati a consolidare il dissesto dovuto al movimento franoso, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Gli interventi di progetto non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che l'intervento non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua.



Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento della tecnologia in uso e il processo di funzionamento dell'impianto rimane inalterato, in quanto sono finalizzati alla stabilizzazione di un dissesto restituendo le aree di produzione nella loro condizione originaria e senza alcun impatto, neppure temporaneo, sugli aspetti che riguardano l'esercizio.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che gli interventi non determinano un incremento di dimensione dell'impianto, in quanto riguardano solo opere di stabilizzazione di un dissesto.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi non determinano un incremento dei fattori di impatto: infatti non creano nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementano in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico lett g) “*territori coperti da foreste e da boschi*”, limitatamente alle aree adiacenti alla Centrale denominata “Valle Secolo”;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir);

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del versante est del piazzale superiore della Centrale geotermica di Valle Secolo;

considerato che il progetto non comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;



rilevato che tale modifica è finalizzata a stabilizzare un movimento franoso che ha prodotto alcuni dissesti minori sul muro di sostegno che contiene il versante e sulla pavimentazione del piazzale della centrale, oltre che a mitigare eventuali ulteriori cinematismi;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale” redatte da ARPAT (gennaio 2018);
- privilegiare l’invio dei rifiuti, prodotti durante le attività previste, a recupero anziché a smaltimento;
- adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.
- fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l’adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle linee guida SNPA 22/2019.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare, con particolare riferimento alla gestione di materiali pericolosi, quali manufatti contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l’attivazione delle procedure di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti; in caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- le misure per la gestione delle AMD, di cui al regolamento adottato con d.p.g.r. 46R/2008, art. 40-ter;
- le misure per assicurare la stabilità dei versanti e la corretta regimazione delle acque, di cui al d.p.g.r. 48R/2003.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione mineraria “Larderello”, come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Claudia De Lucia tel. 0554382766, email: claudia.delucia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

cdl/lg

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini